

M. 312/12 R.G.
M. 4202/12 Bron.
STUDIO LEGALE

AVV. FRANCESCA PICONE, AVV. WALTER MICELI, AVV. FABIO GANCI

Via Esseneto n. 65 92100 Agrigento

Tel/fax 0922/22424 Email: frapicone@alice.it

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE LAVORO

RICORSO

RIPROPOSTO AL GIUDICE ORDINARIO IN SEGUITO ALLA
SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 735/2012 DICHIARATIVA DEL
DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

CON RICHIESTA DI

CONFERMA DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LAZIO n.
5145/09 PER L'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA SOSPENSIVA N.
3326

LA prof. Criscimanna Maria Grazia, nata a Palma di Montechiaro il
27/01/1967 C.F. CRSMGR67A67G282S, ivi residente nella Via Francesco
Crispi n. 90, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli
Avv. ti Francesca Picone, c.f. PCNFNC74T56A089H pec
avvocatofrancescapicone@avvocatiagrigento.it, Walter Miceli, C.F. MCL WTR
71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, e Fabio Ganci, C.F. GNC

Nomino miei procuratori
e difensori gli Avv. ti
Francesca Picone,
Walter Miceli e Fabio
Ganci, presso il cui
studio sito in Agrigento
Via Esseneto n.65 (fax
0922.22424) eleggo
domicilio, conferendo ai
predetti procuratori le
più ampie facoltà di
legge, ivi compresa
quella di transigere e
conciare, rinunciare
agli atti ed al giudizio,
accettare le rinunzie,
proporre appello, ricorso
per cassazione ed
eventuale giudizio di
esecuzione, anche con
rinunzia agli atti
esecutivi, chiamare in
causa terzi, nonché
nominare sostituti e
domiciliatari.
In ossequio alla legge
31/12/1996 n.675 si
informa che presso
l'archivio dello studio
sono raccolti i dati che
riguardano il cliente,
utilizzati unicamente ai
fini dello svolgimento
dell'attività
professionale inerente il
mandato. Con la firma
della presente procura
si autorizza lo studio
degli Avv. ti Francesca
Picone, Walter Miceli e
Fabio Ganci al
trattamento di tutti i dati
sensibili, utili allo
svolgimento della
presente pratica.
Agrigento, li 20/01/2012

Francesca Picone
Vera e autentica è la
firma

FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, tel./fax 0922/22424, elettivamente domiciliato in Agrigento, nella Via Esseneto n. 65 presso e nello studio dell'Avv. Francesca Picone

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo via de Gasperi n. 81 Palermo
- AMBITO TERRITORIALE DI PRATO, in persona del Dirigente pro tempore, VIA Borgovalsugana n. 63/b 59100 Prato
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del Dirigente *pro tempore* VIA Mannelli n. 85, 50136 Firenze

– RESISTENTI

NEI CONFRONTI DEL

seguente docente in possesso di un punteggio più basso rispetto a quello del ricorrente, già inserito nella graduatoria dell'ATP di Prato valida per biennio 2009/2011, utilizzabile, ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, per le assunzioni programmate (e successivamente congelate) nel mese di agosto del 2011 con effetti retrodatati al 01.09.2010¹

- VANNINI PAOLA, nata il 15/01/1970 a Firenze e ivi residente in via Pisana n. 340 cap 50125, classe concorsuale Scuola Secondaria di Secondo Grado – Sostegno (Ad01) con punti 107,00

INDICE

A. PREMESSA IN FATTO

B. MOTIVI IN DIRITTO DEL RICORSO

1. **La disciplina di legge in materia di trasferimento dei docenti precari da una graduatoria provinciale a un'altra:** art. 1, comma 6, della legge n. 124 del 03.05.1999 e art. 1 della legge 20 agosto 2001, n. 333;
2. Nota prot. n. 5485 del 19 marzo 2007 e la sentenza del Tar Lazio n. 10809/2008 (doc. n. 4);
3. Il D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 e l'ordinanza sospensiva del TAR Lazio n. 3326/09 del 14.07.2009 (doc. n. 3);
4. La nota ministeriale n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009 e l'ordinanza cautelare n. 5145/09 del 06.11.2009 (doc. n. 2);
5. Il comma 4-ter d.l. 25 settembre 2009, n. 134, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 (DOC. N. 11) e 242/2011; la sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 2486/2011;
6. Le note commissariali, *vox clamantis in deserto*, emanate in date 11.12.2009, 29.12.2009, 25.01.2010, 30.07.2010, 14.03.2011 e 04.04.2011;
8. **Il tardivo (e parziale) adempimento del MIUR; le assunzioni disposte nel 2011 utilizzando le graduatorie del 2010 e l'accantonamento dell'immissione in ruolo maturata in favore del ricorrente. Il contesto politico dell'odierna vicenda processuale;**

¹ Docente con punteggio immediatamente inferiore rispetto al ossia del docente ultimo nominato in data 01.09.2011, con contratto a tempo indeterminato per scorrimento della graduatoria valida per biennio 2009/2011 (graduatoria utilizzabile, ai sensi Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, per le assunzioni programmate nel mese di agosto del 2011 con effetti retrodatati al 01.09.2010). Si tratta del docente controinteressato rispetto alle assunzioni "accantonate" dal MIUR in attesa della definizione del contenzioso. Se, infatti, non vi fosse stato o venisse meno l'inserimento "a pettine" del ricorrente ordinato dal TAR Lazio, in relazione alla graduatoria valida per biennio 2009/2011, il suddetto docente sarebbe stato o potrebbe esser individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011.

9. **Sentenza del Tar Lazio, n. 735/12, del 24.01.2012 (doc. n. 1) , dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e richiesta di conferma, nelle more della definizione nel merito della presente controversia, dell'ordinanza cautelare n. 5145/09 già concessa dal Tar Lazio ai fini della conservazione degli assetti cautelatamente stabiliti dall'autorità giudiziaria.**

C. CONCLUSIONI

A. PREMESSA IN FATTO

La prof. Criscimanna Maria Grazia è un **docente precario**, in servizio con contratto fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto d'Istruzione superiore " Fermi" di Licata (AG) (doc. n. 5).

Il ricorrente, **nel biennio 2007/2009, era inserito nelle graduatorie ad esaurimento** per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali **della provincia di Agrigento**.

Il ricorrente , **in occasione dell'apertura e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento valide per il biennio 2009-2011**, aveva maturato l'interesse, la volontà e l'intenzione di **inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di previa iscrizione** e, in particolare, nella graduatoria provinciale di Prato che, non essendo satura, offriva maggiori possibilità di immissione in ruolo (doc. N. 6) .

Dalla **negazione del diritto al trasferimento provinciale** del ricorrente, invero, ha preso l'abbrivio **una estenuante vicenda giudiziaria** che ha visto il MIUR, per ben tre anni, **sottrarsi pervicacemente all'esecuzione di innumerevoli provvedimenti dell'autorità giudiziaria amministrativa** (per tutte, la sentenza n. 10809/08 del Tar Lazio e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2486/2011) e, soprattutto, **a ben due sentenze della Corte Costituzionale** (n. 41 del 9 febbraio 2011 (DOC. N. 10) e n. 242 del 25 luglio 2011).

In particolare, come vedremo in seguito, il Giudice delle Leggi ha ripetutamente rilevato l'assoluta **illegittimità delle barriere autarchiche alla mobilità dei docenti precari** e, in tal guisa, ha progressivamente sgretolato la **"linea gotica"** attraverso cui si è ostinatamente tentato di attuare dei veri e propri **"respingimenti"** degli **insegnanti provenienti da altre province**.

E invero, la limitazione del diritto al trasferimento provinciale dei docenti precari è *ictu oculi* illegittima per i seguenti

B. MOTIVI DEL RICORSO

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999; VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333; VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE N. 97 DEL 2004, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 143 DEL 2004;**
- **VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 124 DEL 1999 E DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 97, COMMA I, E 51, COMMA I, DELLA COSTITUZIONE;**
- **VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 4 E 120 DELLA COSTITUZIONE;**
- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE;**
- **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 10809/08;**
- **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2486/2011;**
- **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011;**
- **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242/2011;**
- **VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LAZIO N. 5145/09;**

· **VIOLAZIONE DEGLI ORDINI COMMISSARIALI EMANATI IN DATE 11.12.2009, 29.12.2009, 25.01.2010, 30.07.2010, 14.03.2011 e 04.04.2011.**

1. La disciplina di legge in materia di trasferimento dei docenti precari da una graduatoria provinciale a un'altra.

Al fine di ricostruire il quadro normativo che regola la materia oggi *sub iudice*, occorre premettere che, in forza della disposizioni di legge vigenti in tema di trasferimento da una graduatoria provinciale a un'altra, i docenti precari - fino all'adozione dei provvedimenti originariamente impugnati innanzi al TAR del Lazio - hanno sempre potuto contare sulla possibilità di **inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di precedente iscrizione senza subire alcuna penalizzazione.**

LA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999, al comma 6 dell'art. 1, stabilisce, infatti, che le graduatorie sono **periodicamente integrate con l'inserimento** dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e **dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.**

LA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333, inoltre, all'art. 1, stabilisce che, nelle operazioni di integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'**inserimento**, oltre ai **docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia**, le sotto elencate categorie di personale docente ed educativo [...].

In ossequio al chiaro dettato legislativo sopra riportato, **l'aggiornamento delle graduatorie è sempre avvenuto consentendo ai docenti di chiedere l'inserimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia.**

2. La nota prot. n. 5485 del 19 marzo 2007 e la sentenza del Tar Lazio n. 10809/2008.

La nota prot. n. 5485, emanata dal Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, in data 19 marzo 2007, tuttavia, al punto 1), aveva disposto che **nel biennio scolastico 2009/2011 i docenti avrebbero potuto trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in coda a tutte le fasce.**

Avverso tale provvedimento, numerosi docenti, con il patrocinio degli scriventi procuratori, hanno proposto al TAR Lazio il **ricorso R.G. n. 4629/2007.**

I Giudici del Tar Lazio -Sede di Roma-, con SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008, hanno accolto il ricorso sopra citato precisando, in motivazione, che “[...] *la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall'amministrazione scolastica*» e, di conseguenza, **«non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale, nell'ambito delle distinte graduatorie [...]**” e che “[...] *la legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante (...). La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1 [...]”.*

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con ricorso R.G. n. 1837/09, ha proposto appello in Consiglio di Stato avverso la sopracitata sentenza n. 10809/2008 chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della stessa.

Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta), con **ORDINANZA n. 1525/09** “[...] *Ritenute condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza appellata[...]*” ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza n. 10809/2008.

3. Il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 e l’ordinanza sospensiva del TAR Lazio n. 3326/09.

La citata sentenza, tuttavia, non è stata eseguita dall’amministrazione scolastica la quale, con il successivo **D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009** in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento in questione, **ha perpetuato ed aggravato lo stesso vizio di legittimità censurato dal TAR Lazio** attraverso la **negazione in radice del diritto al trasferimento provinciale** e la **predisposizione di una modulistica che contemplava l’inserimento** del personale docente **in tre ulteriori province opzionali**, rispetto a quella di provenienza, **ma sempre “in posizione subordinata (in coda)”**².

Il ricorrente, dunque, per effetto di tale provvedimento, è stato **collocato in coda nella graduatoria provinciale di aspirato trasferimento (Prato)**, così come **in posizione subordinata a tutte le fasce è stata inserito nelle ulteriori due province aggiuntive** (Grosseto e Cuneo) che la modulistica ministeriale chiedeva di indicare nella domanda di aggiornamento delle graduatorie, con evidente **negazione del diritto alla mobilità territoriale e violazione del criterio meritocratico nella collocazione dei docenti in una medesima graduatoria**.

E infatti, mentre **il divieto di trasferimento** è stato posto in evidente **violazione della normativa primaria** che regola l’aggiornamento delle graduatorie (**art. 1 della L. n. 333/2001 e art. 1, comma 6, della L. n. 124 del 03.05.1999** sopra richiamati), **la collocazione in “coda”** a tutte le fasce dei docenti che intendevano chiedere l’inserimento in una provincia diversa da quella di previa iscrizione, ha determinato la **mortificazione del principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che “[...] la collocazione nelle graduatorie provinciali per l’insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti [...]”** (SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008).

Con ricorso **R.G. n. 5068/2009 (DOC.N. 1 BIS)** e con successivi motivi aggiunti patrocinati dagli scriventi procuratori, il ricorrente – deducendo anzitutto la violazione della sentenza n. 10809/2008 e con ciò **MANIFESTANDO UNIVOCAMENTE LA MANCATA ACQUIESCENZA RISPETTO ALLA COLLOCAZIONE IN CODA NELLA GRADUATORIA DI ASPIRATO TRASFERIMENTO** - ha, dunque, **chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti provvedimenti:**

- Decreto Ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 nella parte in cui, all’art. 1, comma 11, prescrive che il personale docente che si avvale della facoltà di indicare, nell’istanza d’iscrizione/ permanenza/ conferma/ aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011. “[...] **viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia[...]**”;
- Decreto Ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 nella parte in cui, all’art. 12, comma 1, prevede che “[...] **In coda alla III fascia sono collocati i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente art. 1, comma 11[...]**”;
- Le graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11, approvate dal Dirigente *pro tempore* dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dal Dirigente *pro tempore* dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Prato , **nelle parti in cui le suddette graduatorie hanno collocato il ricorrente in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nelle graduatorie di cui all’art. 1, comma 11, del DM 42 dell’8 Aprile 2009 (doc. n. 7);**

² Testualmente il D.M. 42/09 nelle sue stesse premesse mostra la consapevolezza in relazione alle pronunce del G.A. di cui si è detto circa l’illegittimità di introduzione del **divieto di trasferimento** e, allo stesso tempo, esprime la volontà di non tenerne alcun conto: VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09, con cui è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10809/08; RAVVISATA l’opportunità di concedere [...] per il biennio 2009/2011, **ulteriori tre province in cui figurare in posizione subordinata (in coda) rispetto al personale incluso in III fascia**, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati...”.

Il Tar Lazio - Roma, Sezione Terza Bis, con **ORDINANZA SOSPENSIVA N. 3326/09 DEL 14.07.2009** ha ovviamente accolto la misura cautelare richiesta dal ricorrente “[...] Avuto riguardo alla sentenza di questa Sezione n. 10809/2008 del 27 novembre 2008, non sospesa dal Consiglio di Stato (ord.za n. 1525/2009) [...]”.

4. La nota ministeriale n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009 e l'ordinanza cautelare n. 5145/09 del 06.11.2009

Il Ministero oggi resistente, tuttavia, anziché prendere atto delle suddette molteplici **decisioni** dell'autorità giudiziaria, **antecedenti alle procedure di aggiornamento** delle graduatorie valide per il biennio 2009/2011 e alle conseguenti operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato/indeterminato tratti da tali graduatorie, con la **nota del Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico, Prot. n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009**, avente per oggetto: “Esecuzione ordinanze cautelari ricorsi al T.A.R. Lazio avverso il D.M. 42/2009”, ritenendo “**inopportuno**” l’inserimento a pettine dei ricorrenti, ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali a “[...] **sopraspedere a qualsiasi esecuzione, peraltro potenzialmente dannosa per le posizioni dei controinteressati [...]**”, concretando in tal modo la precisa e dichiarata volontà di non ottemperare all’ordine del Giudice.

E, si ribadisce, **tutte le numerosissime ordinanze di sospensione del DM 42/2009 (ed in particolare quella che riguarda il ricorrente) recano le date del 19.06.2009 e 14.07.2009, sicché se ne imponeva un’immediata applicazione alle graduatorie provinciali non ancora emanate**, onde evitare il disastro preannunciato di assunzioni disposte su graduatorie dichiarate illegittime dall’autorità giudiziaria.

Il Tar Lazio - Roma, Sezione Terza Bis, dunque, con **ORDINANZA N. 5145/09 DEL 06.11.2009**, prendendo atto della volontà del MIUR di non tener in alcun conto le suddette pronunce giudiziarie, su istanza del ricorrente, ha rilevato l’inadempimento del MIUR disponendo nei seguenti termini:

“Accoglie l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare di cui in premessa e, per l’effetto, così dispone:

- *assegna il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, entro il quale l’amministrazione soccombente dovrà dare puntuale esecuzione all’ordinanza medesima mediante istruzioni agli uffici scolastici periferici di **disporre l’inserimento “a pettine” dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all’art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d’appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione;***
- *in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, **nomina sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia**, dirigente generale della Funzione Pubblica, il quale – decorso vanamente l’indicato termine di trenta giorni - provvederà in via sostitutiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità enunciate al precedente p. a.-, predisponendo in proposito apposita relazione sulle attività svolte in esecuzione dell’incarico, anche ai fini della liquidazione del compenso che gli verrà corrisposto e che graverà sul bilancio dell’amministrazione inadempiente;*
- *condanna quest’ultima al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di questa fase cautelare, che vengono liquidate in complessive euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.*

5. Il comma 4-ter d.l. 25 settembre 2009, n. 134, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011; la sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 2486/2011.

Il Ministro *pro tempore*, tuttavia, dopo l’emanazione dell’ordinanza con cui il Tar Lazio ha nominato un commissario *ad actus* per il trasferimento a pettine dei ricorrenti, ha manifestato inequivocabilmente la propria **volontà di contrastare autoritariamente un indirizzo giurisprudenziale politicamente non gradito**, rendendo

la seguente incredibile dichiarazione:

“l’ordinanza del Tar è la scontata conseguenza del recente rigetto, da parte del Consiglio di Stato, dell’appello già proposto dall’amministrazione. Il MIUR, con il consenso di gran parte dei sindacati, ha pronto un emendamento al Decreto Ministeriali salva precari che conferma i provvedimenti del Ministero e che consentirà di rendere inefficace il pronunciamento del Tar e di evitare il commissariamento”.

Dalle intenzioni ai fatti.

Nelle more del giudizio di esecuzione è stato emanato il **d.l. 25 settembre 2009, n. 134, contenente “Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010”.**

All’art. 1 di detto decreto legge è stato aggiunto – in sede di conversione disposta con l. 24 novembre 2009, n. 167 – il **comma 4-ter.**

Con tale norma è stato disposto che “[...] la lettera c) del comma 605 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre alla permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, l’inserimento anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime [...]”.

La norma ha altresì disposto che il **prossimo aggiornamento** delle graduatorie (cioè l’aggiornamento **valido nel biennio 2011/2013**), **in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2004**, sarebbe stato improntato al “[...] **principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento della provincia prescelta in occasione dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria [...]**”.

Il TAR del Lazio, con **ORDINANZA N. 230/2010**, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, adducendo le seguenti motivazioni in punto di non manifesta infondatezza:

“[...] Il comma 4-ter, nei termini formulati, contiene una disciplina che contrasta in modo evidente con il principio di ragionevolezza.

*Come si è riferito, la genesi della norma interpretativa avvalorava la tesi dei ricorrenti che il comma 4-ter sia stato emanato per **vanificare gli effetti delle pronunce giurisdizionali rese in subiecta materia e per evitare il commissariamento dell’autorità ministeriale che aveva omesso di adempiervi.***

*La formulazione della norma ulteriormente invera la tesi, introducendo essa un **implausibile discrimine temporale nella disciplina delle integrazioni e degli aggiornamenti delle graduatorie permanenti, consentendo il trasferimento ad altra provincia, “con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria (c.d. inserimento “a pettine”) per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, e negandolo per il precedente periodo (proprio quello della vicenda processuale che ne occupa), nel quale l’inserimento nelle graduatorie di altre province è possibile ma “dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime” (c.d. inserimento “in coda”).***

*Tale frammentata disciplina dei trasferimenti ad altra provincia conduce, secondo la condivisibile annotazione contenuta in ricorso, ad una **sospensione biennale del principio di mobilità territoriale del personale docente in questione**, mediante l’introduzione di una sorta di barriera destinata ad incidere sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti, precludendo peraltro a questi ultimi di proseguire nella tutela giurisdizionale già coltivata ma preclusa dalla sopravvenienza dello jus novum.*

Ciò porta a dover rilevare il contrasto della norma c.d. interpretativa de qua con la Costituzione sotto svariati

profili, e precisamente con le norme di seguito indicate:

- **con l'art. 3, comma 1**, perché la regolamentazione della materia dei trasferimenti provinciali dei docenti di III fascia delle graduatorie ad esaurimento, differenziata a seconda del biennio scolastico di riferimento e nell'insussistenza di una qualche plausibile ragione che ne giustifichi la diversa disciplina, urta con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali, espressione dell'indeclinabile canone di coerenza dell'ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204);
- **con gli artt. 24, commi 1 e 2, e 113, comma 1**, perché, dietro lo schermo di norma di interpretazione autentica implicante – alla stregua delle enunciate circostanze che ne hanno ispirato l'emanazione – una non ragionevole retroattività della sua portata precettiva, conculca di fatto il diritto di difesa non consentendo ai ricorrenti di proseguire nell'invocata tutela giurisdizionale, inizialmente loro accordata e poi incontestabilmente preclusa dallo *jus superveniens*;
- **con l'art. 51, comma 1**, perché l'irragionevole e penalizzante discriminazione di cui i ricorrenti risultano destinatari in ordine alle modalità di trasferimento ad altre graduatorie provinciali ad esaurimento, viola la proposizione costituzionale con la quale è stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici "in condizioni di uguaglianza";
- **con l'art. 97, comma 1**, perché il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione non possono essere assicurati da una norma che presenti profili arbitrari e manifestamente irragionevoli; in particolare, l'imparzialità che, al di là della vasta semantica giuridica che connota il termine, va saggiata in relazione al risultato dell'azione amministrativa che, dovendosi totalmente orientare all'esclusivo scopo di realizzare l'interesse pubblico fissato dalla legge, non deve operare alcuna disparità di trattamento;
- **con l'art. 117, comma 1**, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, perché violativa dell'obbligo internazionale assunto dall'Italia con la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo, che all'art. 6, comma 1, prescrivendo il diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, imporrebbe al potere legislativo di non intromettersi nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire su determinate categorie di controversie.

La CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N. 41/2011, (doc. n. 10) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

Ed invero, secondo il Giudice delle Leggi, il criterio dell'inserimento in coda (dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime), ha introdotto "[...] con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria [...]"

Ha osservato ulteriormente la Corte che "[...] la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica [...]"

L'ULTERIORE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242 DEL 25 LUGLIO 2011, a firma del presidente Quaranta, ha confermato, relativamente alle graduatorie degli insegnanti della Provincia di Trento, i principi sanciti nella sentenza n. 41/2011 sul **diritto costituzionalmente garantito alla mobilità del personale docente della scuola e all'assunzione per merito nella pubblica amministrazione.**

IL CONSIGLIO DI STATO, infine, CON LA SENTENZA N. 2486 DEL 27 APRILE 2011, ha preso atto del contrasto delle tesi dell'amministrazione appellante con la citata decisione della Corte Costituzionale e, per l'effetto, **ha confermato in via definitiva la sentenza del TAR Lazio, III Sez. Bis, n. 10809/2008 del 27 novembre 2008 (DOC. N. 4)**, con conseguente obbligo conformativo del MIUR di consentire l'inserimento a "pettine" nelle graduatorie secondo il punteggio posseduto dai ricorrenti.

6. Le note commissariali, *vox clamantis in deserto*, emanate in date 11.12.2009, 29.12.2009, 25.01.2010, 30.07.2010, 14.03.2011 e 04.04.2011.

Il MIUR, anziché prestare pronta e puntuale esecuzione alle suddette numerose e autorevoli decisioni dell'Autorità Giudiziaria, ha posto in essere **ripetuti e pervicaci atti elusivi**, con conseguente **grave *vulnus* del principio di legalità dell'azione amministrativa (artt. 97, 98 e 28 Cost.), nonché del principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 101, 103 e 113 Cost.)**.

Ed invero, il commissario *ad actus* nominato dal TAR Lazio ha intimato l'inserimento a pettine del ricorrente con **innumerevoli note commissariali, tutte rimaste temerariamente senza alcun riscontro da parte del Ministero oggi resistente.**

La *vox clamantis in deserto* del dott. Luciano Cannerozzi de Grazia ha finanche evocato le "[...] **responsabilità conseguenti alla mancata collaborazione con gli ausiliari del giudice e per la mancata esecuzione delle ordinanze cautelari [...]**", ma senza alcun effetto, rendendo palese che – nella vicenda che ci occupa – l'amministrazione pubblica si è ritenuta munita di una *potestas legibus soluta*.

Occorre, dunque, enumerare le molte **note commissariali rimaste desolatamente lettera morta**:

- 1. nota dell'11 dicembre del 2009;**
- 2. nota del 29 dicembre del 2009;**
- 3. nota del 25 gennaio del 2010;**
- 4. nota del 30 luglio del 2010;**
- 5. nota del 14 marzo del 2011;**
- 6. nota del 04 aprile del 2011.**

In particolare, con la nota del 14 marzo del 2011, il commissario *ad actus* ha scritto, ai 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, quanto segue:

"IL COMMISSARIO AD ACTA

Cons. Luciano Cannerozzi de Grazia

ROMA

Al Dirigente dell'Ambito

Territoriale Provinciale di.....

Via.....

Oggetto: Inserimenti a pettine nelle graduatorie. Esecuzione giudicato TAR Lazio ex ordinanze cautelari della Sezione terza bis da n. 5140 a 5150/2009.

Premesso che la Terza Sez. bis del TAR del Lazio, con le numerose ordinanze in oggetto, ha nominato il sottoscritto per l'esecuzione di alcune ordinanze emanate nei mesi di ottobre e novembre 2009 su ricorsi avverso il D.M. 42/2009 del MIUR.

Che inoltre il TAR aveva, tra l'altro, con la sentenza 1089 del 27.11.2008, annullato anche il decreto del Direttore Generale del MIUR del 16.03.2007 e la nota direttoriale, prot. 5485 del 19.03.2009, nella parte in cui avevano disposto il trasferimento degli interessati "ad altra provincia in posizione subordinata a tutte le fasce" e che inoltre aveva deciso che avrebbero dovuto essere considerate "tamquam non essent" tutte le attività poste in essere prima o successivamente all'adozione delle misure cautelari in dichiarata violazione di quest'ultima.

Con atto commissariale dell'11.12.2009, indirizzato alla Direzione Generale per il personale scolastico, il sottoscritto, premesso di considerare "tamquam non essent" le note direttoriali del MIUR n. AOODGPER.09/14935, in data 15.10.2009 e n. 5485 del 19.03.2009, in quanto elusive del giudicato (là dove davano direttive per l'inserimento a pettine, ma "con riserva" nelle graduatorie provinciali ulteriori, e al solo fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'iter giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto, una volta tolte le riserve a seguito di successive pronunce definitive di merito favorevoli ai ricorrenti), dava disposizioni che l'Amministrazione, individuati gli uffici periferici competenti per ciascun destinatario delle ordinanze di cui trattasi, desse loro istruzioni, "comunicando altresì il testo della presente disposizione commissariale, affinché gli stessi dispongano secondo la propria competenza ed in termini ristretti, l'inserimento a pettine dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma II, del DM 42 dell'8 aprile 2009, posizionandoli nella fascia di appartenenza e nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione di ogni singolo ricorrente, con il punteggio acquisito ed aggiornato".

Occorre sottolineare che l'inserimento a pettine dei ricorrenti doveva e deve intendersi disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio per il biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Le nuove graduatorie pertanto sono da considerarsi definitive, almeno fino ad eventuale contraria disposizione nel merito da parte del giudice amministrativo.

A seguito di ulteriori missive scambiate con l'Amministrazione, ma soprattutto per il sopraggiungere della norma definitiva di interpretazione autentica con D.L. 25.09.2009, n. 134, (così come convertito con l. 24.11.2009, n. 167) e del sollevamento della eccezione di incostituzionalità della norma da parte del TAR di Roma, l'Amministrazione non ha proceduto alla esecuzione delle disposizioni del commissario ad acta e quest'ultimo ha soprasseduto ad ulteriori azioni in attesa delle determinazioni del Giudice costituzionale.

Come noto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 41, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 1, comma 4-ter, del D.L. 25.09.2009, n. 134, quindi sono venute meno le motivazioni per cui lo scrivente aveva sospeso la propria esecuzione del giudicato.

Avendo peraltro oggi conoscenza delle province per le quali ogni ricorrente ha fatto domanda di inserimento nelle graduatorie, il commissario provvede, con i propri poteri sostitutivi, a disporre direttamente nei confronti di ciascun dirigente pro tempore degli Ambiti Territoriali Provinciali competenti la corretta esecuzione del giudicato, secondo le modalità già dettate nella precedente disposizione commissariale dell'11.12.2009.

Con l'inserimento a pettine e con la stessa iniziale decorrenza delle graduatorie di cui trattasi, codesto ufficio dovrà inserire nelle graduatorie i ricorrenti sotto indicati (suddivisi per ricorso giurisdizionale e per ordinanze di appartenenza) [...].

Le suddette note commissariali, tuttavia, sono state beffardamente ignorate.

8. Il tardivo (e parziale) adempimento del MIUR; le assunzioni disposte nel 2011 utilizzando le graduatorie del 2010 e l'accantonamento dell'immissione in ruolo maturata in favore del ricorrente. Il contesto politico dell'odierna vicenda processuale.

In data 04.04.2011 il commissario *ad acta* - rammentando per l'ennesima volta che "la P.A. è tenuta ad uniformarsi in tutto e per tutto alle determinazioni del Commissario ad acta nominato in sede di giudizio di ottemperanza, attraverso le quali si manifesta la volontà di esercizio della funzione giurisdizionale nella fattispecie concreta. Le determinazioni del Commissario ad acta non possono, pertanto, essere modificate dalla P.A." - è finalmente riuscito ad ottenere l'inserimento a pettine del ricorrente nella graduatoria provinciale di Prato.

Con decreto del 19 maggio 2011, Prot. n. 3187, infatti, il dirigente dell'ATP di Prato, in relazione alle graduatorie vigenti nel biennio 2009-2010 e 2010-2011, ha disposto l'inserimento **retroattivo** e "**pleno iure**" del ricorrente in prima posizione con punti 145 per la classe concorsuale Scuola Secondaria Area Scientifica Sostegno, AD01 (doc. n.8 E 9).

Il Decreto Interministeriale trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, infine, ha previsto "[...] per l'anno scolastico 2011/2012, l'assunzione di 33.300 unità di personale docente, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno (2010/2011) e utilizzando per le assunzioni le graduatorie vigenti nell'anno scolastico 2010/2011 [...]".

Dunque, i competenti Ministeri hanno deciso di utilizzare, per l'assunzione di 10.000 docenti da effettuarsi nel mese di agosto del 2011 ma con retrodatazione giuridica al 2010, **le vecchie graduatorie valide nel biennio 2009-2010, ossia le graduatorie formate con l'inserimento "pleno iure" a pettine del ricorrente per ordine commissariale.**

Il ricorrente, dunque, trovandosi in posizione utile per l'immissione in ruolo, è stato individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato dal dirigente dell'ATP di Prato ma, con un colpo di scena spiegabile soltanto in relazione al **contesto politico**³ in cui è maturata tale incredibile vicenda, **il posto in ruolo è stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso! (doc. n. 10)**

inoltre, si rappresenta che il contratto a tempo indeterminato non è stato sottoscritto con nessuna altro docente, e ciò a conferma della legittimità della pretesa di parte ricorrente.

Secondo il comunicato del MIUR, invero, "*l'accantonamento non prevede che al posto di questi 3 mila insegnanti ne vengano assunti altri; significa invece che l'amministrazione ha deciso di attendere la sentenza del Consiglio di Stato prima di immettere in ruolo i ricorrenti. Se il Consiglio di Stato confermasse la sentenza del Tar Lazio – secondo la nota ministeriale - , i posti accantonati saranno attribuiti ai 3mila, con decorrenza 1° settembre 2010, un volta definito il contenzioso*".

³ Si allega, in proposito, una cospicua rassegna stampa dalla quale si evincono le **motivazioni squisitamente politiche** che hanno indotto il MIUR ad **ostacolare per tre anni, con ogni mezzo, il trasferimento dei docenti da una graduatoria provinciale ad un'altra**. Da notare che un esponente politico, componente della commissione cultura e istruzione del Senato, ha persino rivendicato con orgoglio di aver **divulgato, prima dell'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2011/2014, la falsa notizia della penalizzazione di ben 40 punti per i docenti che avrebbero chiesto il trasferimento provinciale!!!** E ciò allo scopo di dissuadere i docenti dalla scelta **dolorosa** del trasferimento in graduatorie che, non essendo saturate, offrivano migliori chance occupazionali. In proposito, anche se potrà apparire poco ortodosso, a questa difesa sembra opportuno riportare uno stralcio della riflessione di Alessandro Zuin, assai pertinente rispetto all'odierno tema del contendere, pubblicata qualche mese addietro sull'edizione *online* del Corriere della Sera del Veneto: "**I MURI DEL MEDIOEVO** Sostengono i leghisti, forza maggioritaria in Regione Veneto, che in tempo di crisi e di risorse limitate come questo, è «logico e legittimo» (aggettivi a cura di Federico Caner, capogruppo della Lega Nord in consiglio regionale) concedere precedenza assoluta a quanti risiedono o lavorano in Veneto da almeno 15 anni. E per questo hanno avviato un pacchetto di proposte di legge che mirano ad applicare il principio di preferenza territoriale nelle graduatorie per gli alloggi popolari, gli asili nido, i buoni scuola. Potenza delle coincidenze, è di ieri la notizia che la Corte Costituzionale, esprimendosi sulla questione sollevata dal ricorso di un insegnante Veneto - veneto, non turcomanno -, ha cancellato un articolo di una legge della Provincia autonoma di Trento, che dispensava bonus ai docenti locali, relegando in fondo alle graduatorie quelli provenienti d'oltre confine provinciale. Un ottimo e autorevole esempio per illustrare un'evidenza probabilmente sfuggita ai leghisti: ci può sempre essere un vicino che, magari invocando le ragioni della sua speciale autonomia, è pronto ad alzare barriere autarchiche più alte delle nostre. E se il Veneto dovesse dare precedenza ai veneti, il Trentino e l'Alto Adige privilegiassero gli autoctoni (cosa che in effetti accade già regolarmente, sempre in nome della suddetta autonomia), la Lombardia reagisse creando corsie preferenziali per i lombardi e quindi l'Emilia Romagna, quasi costretta dagli eventi, si tutelasse istituendo riserve speciali per gli emiliani, **piomberemmo in un Medio Evo moderno che negherebbe i presupposti stessi della mobilità sociale, una delle forze propulsive che mandano avanti un Paese [..]**.

Il ricorrente, dunque, mentre in data 01.09.2009 e 01.09.2010, ha dovuto assistere all'immissione in ruolo di docenti con punteggio inferiore al proprio, nell'agosto del 2011 – sebbene collocato *pleno iure* nella rispettiva graduatoria – ha subito il **congelamento** della propria assunzione **in attesa della definizione di un giudizio che aveva già visto pronunciarsi il Consiglio di Stato così come, e per ben due volte, la Corte Costituzionale!!!**

9. SENTENZA DEL TAR LAZIO, N. 735/12(DOC. N. 1) DEL 24.01.2012 DICHIARATIVA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

RICHIESTA DI CONFERMA, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE NEL MERITO DELLA PRESENTE CONTROVERSA, DELL'ORDINANZA CAUTELARE N. 5145/09 GIÀ CONCESSA DAL TAR LAZIO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ASSETTI CAUTELARMENTE STABILITI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

L'estenuante vicenda giudiziaria che ci occupa, infine, ha registrato l'ennesimo colpo di scena, per opera della sentenza n. 735/12 del 24/01/2012, con la quale il Tar del Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in *subiecta materia*.

L'effetto della sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del c.p.a., consiste nella **perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 5145/09 del 06.11.2009 a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della sentenza n. 735/12**, ma con la **facoltà del giudice munito di giurisdizione** - ai sensi del comma settimo, ultima linea, dell'art. 11 del nuovo codice del processo amministrativo - **di confermare la misura cautelare già concessa dal giudice amministrativo.**

La suddetta **ordinanza cautelare**, invero, era stata **parzialmente eseguita dall'amministrazione resistente** la quale, in relazione alle graduatorie vigenti nel biennio 2009-2010 e 2010-2011, aveva provveduto all'**inserimento del ricorrente in prima posizione con punti 145 per la classe concorsuale Scuola Secondaria Area Scientifica Sostegno, AD01**, quanto meno **ai fini della rilevazione del diritto ad esser individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato** in relazione alle **operazioni di immissione in ruolo effettuate nel mese di agosto del 2011 utilizzando le graduatorie del 2010** e con effetti retrodatati al 01.09.2010.

Ed invero, **in virtù di tale collocazione in graduatoria, il ricorrente era stato individuato, nel mese di agosto del 2011, quale destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato con il MIUR con effetti retrodatati al 2010, anche se il relativo posto in ruolo, successivamente, era stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso amministrativo.**

È del tutto evidente che **l'accantonamento, disposto in parziale esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 5145/09, ha quantomeno impedito che, per il terzo anno consecutivo, il MIUR potesse individuare, quali destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato, i docenti graduati in posizione inferiore rispetto al ricorrente.**

E, dunque, **per effetto della paventata decadenza dei provvedimenti emanati dal TAR, verrebbe meno l'assetto cautelare ordinato dall'autorità giudiziaria, con conseguente "scongelo" dei posti in ruolo accantonati in attesa della definizione del contenzioso e immissione in ruolo di docenti con un punteggio inferiore** (ossia meno titolati e con minore esperienza di servizio).

In altri termini, con la prospettata decadenza del provvedimento cautelare concesso dal TAR Lazio, **per il terzo anno consecutivo, sarebbero disposte nuove assunzioni a tempo indeterminato** (a favore dei suddetti docenti meno graduati), successivamente **destinate a essere dichiarate nulle di diritto** in applicazione del comma 8 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.⁴

⁴ Il **comma 8 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98**, coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, dispone che **"i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o**

Più precisamente, se venisse meno l'assetto cautelare disposto dal Tar Lazio con l'ordinanza n. 5145/09, il MIUR potrebbe individuare, quale destinataria della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato il docente Vannini Paola con **punteggio immediatamente inferiore rispetto a quello del docente ultimo nominato con contratto a tempo indeterminato dalla graduatoria valida per biennio 2009/2011, utilizzabile**, ai sensi Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, **per le assunzioni programmate nel mese di agosto del 2011 con effetti retrodatati al 01.09.2010**⁵.

Se, dunque, il Tribunale munito di giurisdizione in *subiecta materia* non confermasse, nelle more della definizione nel merito della presente controversia, l'assetto cautelare stabilito dal giudice amministrativo, si determinerebbe, a danno del ricorrente, **l'ennesima violazione di diritti già inequivocabilmente acclarati dalla sentenza definitiva n. 10809/08 del Tar Lazio – Sezione III Bis nonché dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011**⁶.

Alla luce delle considerazioni svolte, si ribadisce come sussistano pienamente tutti i presupposti per confermare i provvedimenti cautelari già concessi dal TAR Lazio.

Per quanto sopra ampiamente esposto, il ricorrente, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, chiede che

VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Reiectis adversis

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

- del D.M. n. 42 dell'8.04.2009, nella parte in cui, all'art. 1, comma 11, prevede l'inserimento in posizione subordinata (in coda) del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori province rispetto a quella di previa iscrizione;
- delle graduatorie ad esaurimento dell'AT di Prato relative al biennio 2009/2011, nella parte in cui il ricorrente è stato originariamente collocato in coda e non "a pettine", ossia in aderenza al punteggio posseduto e nella corrispondente fascia di appartenenza;

IN VIA CAUTELARE, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE NEL MERITO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA

CONFERMARE IL CONTENUTO DISPOSITIVO DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LAZIO N. 5145/09 DEL 06.11.2009

E, PER L'EFFETTO,

- intimare all'amministrazione resistente di **mantenere l'inserimento del ricorrente "a pettine"**, ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in coda, nella graduatoria provinciale di aspirato trasferimento dell'AT di Prato valida nel biennio 2009/2011, **con effetti ricognitivi del diritto all'immissione in ruolo in relazione**

trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale".

⁵ Si tratta del **docente controinteressato rispetto alle assunzioni "accantonate" dal MIUR in attesa della definizione del contenzioso**. Se, infatti, non vi fosse stato o venisse meno l'inserimento "a pettine" del ricorrente ordinato dal TAR, in relazione alla graduatoria valida per biennio 2009/2011, il suddetto docente sarebbe stato o potrebbe esser individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011.

⁶ Non appare superfluo rammentare, in conformità agli incisivi rilievi della Corte Costituzionale in tema di provvedimenti giudiziari rimasti privi di adempimento da parte dell'amministrazione, come «deve ritenersi connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale, nonché dell'imprescindibile esigenza di credibilità collegata al suo esercizio, il potere di imporre il rispetto della statuizione contenuta nella pronuncia e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa. **Una decisione di giustizia che non possa essere portata a effettiva esecuzione altro non sarebbe che un'inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto** (Sentenza n. 435/1995, pubblicata in Cons. Stato, 1995, II, 1497).

al biennio 2009/2011, ossia, così come ordinato dal commissario *ad acta*, “[...] *con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per lo stesso biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti giuridici ed eventualmente economici, e quindi ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato* [...]”.

NEL MERITO

ORDINARE E CONDANNARE

LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, CIASCUNA PER LA PROPRIA COMPETENZA

- ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore del ricorrente, della **diritto all’assunzione a tempo indeterminato sin dal 01.09.2009 o, in subordine, dalla data della individuazione del ricorrente da parte del MIUR quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con posto accantonato in attesa della definizione del contenzioso.**

IN SUBORDINE, in relazione alle difese del MIUR e dei controinteressati e, in particolare, nell’ipotesi in cui il MIUR manifestasse l’intenzione di ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 inserendo, ora per allora, a pettine - in tutte e tre le graduatorie provinciali opzionali rispettivamente indicate - tutti i 250 mila docenti (ossia, anche i non ricorrenti!) già inseriti in coda in tutte le 101 graduatorie provinciali italiane

SI CHIEDE

- l’applicazione del **comma 8 dell’art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98** coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, ove si dispone che **“i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale”**.

E DI CONSEGUENZA

SI CHIEDE DI

- **estendere il contraddittorio con notifica per pubblici proclami** nei confronti dei 101 Ambiti Territoriali Provinciali periferici del MIUR e di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel biennio 2009-2011;
- **ordinare al MIUR di inserire “a pettine” tutti i docenti già inseriti in coda nelle graduatorie aggiuntive** previste dall’art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell’8.04.2009;
- ordinare, in via istruttoria, all’USR resistente di **esibire i documenti relativi all’accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009⁷**;
- quale attività conformativa prevista dalla stessa nota ministeriale Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009, condannare il MIUR a **riutilizzare le graduatorie a esaurimento** approvate dai Dirigenti *pro tempore* degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Roma, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara,

⁷ Nota con cui il MIUR ha impartito direttive agli USR per l’inserimento a pettine dei ricorrenti, ma “con riserva” e al solo fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all’esito dell’iter giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato.

Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, così come rettificata per effetto dell'inserimento a pettine di tutti i docenti già collocati in coda, ai fini della corretta individuazione, con decorrenza dal 01.09.2009, dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato e determinato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle graduatorie, con conseguente annullamento di tutte le immissioni in ruolo disposte sulla base delle disposizioni di legge dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale.

- condannare l'amministrazione resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata per **responsabilità aggravata**, ai sensi dell' art. 96, comma 3, del codice di procedura civile, per il **reiterato e intenzionale inadempimento di innumerevoli ordini giudiziari**, ed in particolare della sentenza definitiva n. 10809/08 del Tar Lazio, intervenuta anteriormente alla formazione delle graduatorie del biennio 2009/2010 e 2010/2011⁸, nonché delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011.
- in caso di loro opposizione, si chiede che la condanna in solido alle spese legali venga emessa anche nei confronti dei controinteressati convenuti.

IN VIA ISTRUTTORIA

QUALE MEZZO AL FINE

AMMETTERE

A. INTERROGATORIO FORMALE del Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Prato sui seguenti capitoli:

- Vero è che la Prof. Criscimanna Maria Grazia, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato disposte nel mese di agosto del 2011 per scorrimento delle graduatorie del 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010, ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, si è collocato in posizione utile per essere individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato da parte dell'AT di Prato ;
- Vero è che, nel mese di agosto del 2011, il relativo posto in ruolo è stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso relativo all'inserimento a pettine del ricorrente;

B. ORDINARE al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Prato l'esibizione dei verbali delle operazioni di nomina a tempo indeterminato disposte nell' anno scolastico 2009/2010, nell'anno scolastico 2010/2011 e, infine, nell'anno 2011 per scorrimento delle graduatorie valide nell'anno scolastico 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011;

C. ORDINARE al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Prato di esibire i verbali relativi all'accantonamento dei posti in ruolo in relazione ai docenti inseriti a pettine nelle GAE del 2010 per ordine del commissario *ad acta* nominato dal Tar Lazio;

D. ORDINARE al Ministero resistente e al Dirigente *pro tempore* dell'USR resistente di esibire i documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009 con la quale il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei ricorrenti al fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'*iter* giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato;

E. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione di prove testimoniali avverse sulla parte in fatto del presente

⁸ A tal fine va ricordato come tutte le numerosissime ordinanze di sospensione (ed in particolare quella che riguarda il ricorrente) rechino data **19.06.2009**, sicché se ne imponeva un'immediata applicazione alle graduatorie provinciali non ancora emanate.

ricorso;

- F. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione dei mezzi di prova avversi perché inammissibili e/o irrilevanti, stante l'assoluta genericità dei capitoli;
- G. In caso di accoglimento delle richieste istruttorie *ex adverso* si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sull'articolato di cui alla memoria difensiva di controparte;
- H. Con riserva di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi necessari in conseguenza del contegno processuale di controparte

Si versano in atti i documenti come da indice di cui al fascicolo di parte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e sconta un contributo unificato pari ad € 225,00.

Agrigento lì

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Avv. Francesca Picone

AVVOCATURA DELLO STATO - PALERMO

(Cont. 2544/2012)

TRIBUNALE DI AGRIGENTO - SEZ. LAVORO

M E M O R I A

1) per il Ministero P.I. (C.F. 80255230585), in persona del Ministro pro-tempore;

2) PER L'Ufficio Scolastico Regionale (C.F. 80012100824), in persona del rappresentante legale pro-tempore;

entrambi per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. 80027950825 ind. PEC ads-pa@mailcert.avvocaturastato.it)

C O N T R O

Attanasio Antonino

F A T T O

Con ricorso notificato il 29.3.2012 il ricorrente lamenta che in conformità alle disposizioni del D.M. n. 42 del 2009 ~~che~~, in applicazione dell'art. 1, co. 607, della L. n. 296 del 2006, il Ministero abbia disposto il suo trasferimento da una graduatoria provinciale all'altra con inserimento cd. "in coda" alla stessa (dunque, a prescindere dal punteggio) in ultima posizione in graduatoria,

immediatamente dopo l'ultimo soggetto utilmente inserito nella stessa.

Tali disposizioni innovavano il precedente sistema che prevedeva invece l'inserimento cd."a pettine"; con collocazione in graduatoria nella posizione corrispondente al punteggio totalizzato.

È noto come il Legislatore abbia inteso, nel 2009, porre fine alla vicenda, inserendo nel corpus dell'art. 1, D. L. n. 134/2009 il comma 4ter che, ponendosi (almeno nelle intenzioni del Legislatore) quale norma di interpretazione autentica dell'art. 1, co. 605, lett. C), L. n. 296 del 2006, confermava la bontà della scelta compiuta col D. M. n. 42 dello stesso anno: l'inserimento "in coda" trovava dunque un fondamento legislativo espresso che, non limitandosi a disporre per il futuro, assumeva un effetto retroattivo ~~per effetto della~~^{le} sua natura di norma di interpretazione autentica.

Detta norma, tuttavia, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 41 del 2011, che ne ha negato l'asserita natura di norma di interpretazione autentica, affermandone viceversa l'innovatività nel contesto ordinamentale italiano.

Ciò premesso, il Consiglio di stato ha ritenuto, con

sentenza n. 2486 del 2011, di conformarsi all'orientamento della Consulta, rigettando le richieste del Ministero oggi resistente di riformare la sentenza n. 10809 del TAR Lazio - Roma.

Detta pronuncia sanciva l'illegittimità del Decreto del Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, che indicava quale dovuta conseguenza dell'art. 1, co. 607, della L. n. 296 del 2006 l'iscrizione dei docenti che intendessero trasferirsi da una provincia all'altra in posizione subordinata a tutte le fasce.

Di questa norma, ovviamente, ha tenuto conto il D. M. n. 42 del 2009 quando ha disposto per il biennio 2009-2011, l'inserimento "in coda" dei docenti che avessero fatto richiesta di trasferimento da una provincia ad un'altra.

Questo è il panorama normativo attuale; alla luce di esso, il ricorso avverso non può essere accolto.

D I R I T T O

Infondatezza della domanda per decadenza del relativo diritto. Inammissibilità della richiesta misura cautelare per la mancanza dei requisiti necessari per la sua disposizione.

Nella ricostruzione dei fatti di cui all'atto

introduttivo del giudizio non si fa menzione di una questione di fondamentale importanza.

Il ricorrente, Prof. Attanasio Antonino, non si è infatti avvalso, ai sensi del D. M. n. 44 del 2011, che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2011-2014, della facoltà ivi prevista di trasferimento da una graduatoria all'altra con pieno mantenimento del punteggio (e della conseguente posizione, in graduatoria.

Si rileva, infatti che il D. L. n. 97 del 2004, successivamente convertito nella L. n. 143 dello stesso anno, ha disposto espressamente, all'art. 1, co. 1bis, "la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca", soggiungendo che "La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi".

Dalla combinazione di questi due elementi emergono profili di non secondario rilievo per la soluzione della controversia:

a) il Prof. Attanasio, se fosse confermato quanto da egli stesso asserito in sede di ricorso, avrebbe potuto risolvere la questione che maggiormente gli sta a cuore (i.e., l'assunzione a tempo indeterminato presso l'ambito territoriale della provincia di Palermo) con la semplice riproposizione della domanda di inserimento nella relativa graduatoria, posto peraltro che il D. M. n. 44 del 2011 risolve, sia pure a partire dall'anno scolastico 2011/12, i problemi derivanti dall'inserimento in ultima posizione di chi otteneva il trasferimento in una nuova Provincia.

b) Non presentando, viceversa, la relativa domanda, questi risulta ex lege cancellato dalla graduatoria della Provincia di Palermo per gli anni successivi a quelli per i quali risultava collocato "in coda" (vale a dire gli anni del biennio 2009/2011).

Da queste due elementi possono ricavarsi alcuni - per nulla secondari - corollari.

Innanzitutto, perde di fondamento l'intera domanda giudiziale proposta da controparte, posto che, oggi, il Prof. Attanasio non è più utilmente iscritto nelle graduatorie della provincia di Palermo.

Egli, quindi, ha ommesso di compiere quegli atti (certamente non eccessivamente difficili o onerosi, non potendosi ritenere tale la semplice riproposizione di una domanda di inserimento in graduatoria) necessari a preservare la propria posizione giuridica soggettiva, incorrendo nelle decadenze ex lege previste.

Ciò posto, ci si chiede quale senso possa avere la condotta di chi, vedendosi riconosciuto dalla propria controparte un diritto a lungo negato (quello dell'inclusione "a pettine" nella graduatoria di trasferimento, disposto con il D. M. n. 44 del 2011) piuttosto ~~che~~ attivarsi per ottenere l'agognato risultato, perseverare in un'azione giudiziaria per la quale ha perso, se non tutto, buona parte del proprio interesse.

Effettivamente, a fronte delle novità normative, il Prof. Attanasio avrebbe ben potuto - e dovuto, stante ~~il~~ disposto di cui al D. L. n. 97 del 2004 - fare domanda di permanenza nella graduatoria di Palermo e vedersi automaticamente inserito "a pettine" nella stessa, ottenendo in un sol colpo quanto richiesto da anni all'Amministrazione e, al contempo, potendo contare su effetti ben più stabili di quelli derivanti dalla mera conferma di un

provvedimento cautelare (ci si soffermerà nel prosieguo sulle perplessità che si nutrono sull'idea che, ex art. 11, co. 7, c.p.a., possa parlarsi di "conferma" di un provvedimento cautelare disposto dal Giudice privo di giurisdizione.

Consegue, da quanto sopra esposto, che il giudice non può disporre l'inserimento "a pettine" del Prof. Attanasio in una graduatoria priva ormai di ogni rilevanza (essendo ormai attuale la graduatoria disposta ai sensi del D.M. n. 44 del 2011) ed ai sensi della quale sono state da tempo disposte le relative assunzioni a tempo indeterminato.

Ma c'è di più.

Il Ministero, in un atteggiamento collaborativo con i molti insegnanti che si trovano nella stessa posizione del Prof. Attanasio, ha provveduto a "congelare" il loro diritto all'assunzione a tempo indeterminato nelle province di destinazione, una volta definite le relative vicende processuali.

Ciò presupponeva, quantomeno, che i docenti destinatari del provvedimento favorevole dell'Amministrazione si attivassero, presentando periodicamente la domanda di permanenza in graduatoria, per non decadere dal loro diritto.

Il ricorrente, in altre parole, avrebbe dovuto far

sì che la propria posizione giuridica soggettiva non fosse pregiudicata da un suo stesso comportamento nelle more del processo, cosa invece avvenuta a seguito della mancata proposizione della domanda di conferma della permanenza nella graduatoria della Provincia di Palermo.

Essendo questi, invece, decaduto da ogni suo diritto, sembra effettivamente arduo sostenere che lo stesso possa ancora vantare qualche pretesa nei confronti del M.I.U.R..

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso avverso si appalesa, nel merito, infondato.

Occorre infine rilevare l'improponibilità della domanda -avanzata in ricorso- volta alla conferma della ordinanza cautelare emessa dal T.A.R. Lazio.

Si osserva che, oggi, chiedere al Decidente di confermare una decisione cautelare risalente a tre anni addietro, la quale si limita a disporre l'inserimento "a pettine" nella relativa graduatoria di appartenenza dei numerosi ricorrenti, è quantomeno insensato.

Innanzitutto, va considerato che l'ordinanza cautelare in questione (la n. 5141 del 2009 del TAR Lazio - Roma) presuppone che gli stessi ricorrenti siano in condizioni di essere quantomeno iscritti

nelle graduatorie di appartenenza. Ciò, come si è visto, non avviene nel caso del Prof. Attanasio che, oggi, non potrebbe più beneficiare di un'ordinanza nuova avente contenuto identico a quella precedentemente disposta dal TAR Lazio-Roma.

Si ricorda, infatti, che l'art. 11, co.7, c.p.c., non prevede affatto l'istituto della "conferma" della misura cautelare già disposta dal Giudice carente di giurisdizione ma, al contrario, dispone che l'ordinanza cautelare possa essere nuovamente disposta dal Giudice presso il quale si è riproposta la questione, aggiungendo che, comunque sia, la misura approntata dal Giudice carente di giurisdizione, decade trascorsi trenta giorni dalla pronuncia che nega la potestas iudicandi del Decidente.

Stando così le cose, appare francamente improbabile che possa essere, in questa sede, nuovamente disposta una misura cautelare di contenuto identico all'ordinanza n. 5141 del 2009 del TAR Lazio - Roma, posto che la situazione di fatto e di diritto è del tutto cambiata (ci si riferisce alla mancata presentazione, da parte del Prof. Attanasio, della domanda di permanenza nella graduatoria della provincia di Palermo ed al D.M. n. 44 del 2011,

introduttivo dell'inserimento "a pettine" nelle graduatorie ad esaurimento in caso di trasferimento da una provincia all'altra).

Peraltro, anche la concessione di una misura cautelare di contenuto diverso - e, al momento, difficilmente ipotizzabile - appare molto dubbia sia per la mancanza di *fumus boni iuris* (il prof. Attanasio, secondo l'Amministrazione, è ormai privo di qualsiasi diritto a ricorrere contro il Ministero) che di *periculum in mora* (qualunque sarà l'opposizione interpretativa adottata dal Decidente), resta fermo che il diritto all'assunzione del Prof. Attanasio è stato - insieme a quello di altri 3.000 suoi colleghi - "congelato" dall'Amministrazione in attesa della definizione delle controversie giudiziarie ancora *sub iudice*; manca, quindi, anche la mera prospettabilità di un pericolo nel ritardo per il ricorrente. Fermo restando, ovviamente, che l'Amministrazione, per le ragioni di cui sopra, ritiene decaduto il ricorrente dal diritto al "congelamento" della propria posizione).

Tutto ciò premesso

VOGLIA IL TRIBUNALE

Ritenere e dichiarare, per i motivi, suesposti, improponibile e infondato il ricorso avversario,


condannando il ricorrente alle competenze e onorari
del presente giudizio.

Salve le spese prenotate a debito.

Palermo, 6-10-2012

Rosangela Maira

Avvocato dello stato

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosangela Maira', is written over the typed name and title. The signature is highly cursive and extends downwards and to the left.



Tribunale di Agrigento

Sezione Lavoro

n. 317/2012 r.g.

Il Giudice del Lavoro

all'esito della camera di consiglio,

letti gli atti,

ritenuto necessario modificare l'ordinanza del 16.5.2013 nella parte in cui era stata rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti che, negli anni scolastici e nelle graduatorie provinciali in considerazione, erano in possesso di un punteggio più elevato di quello della parte ricorrente;

P.Q.M.

a modifica dell'ordinanza del 16.5.2013 dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti che, negli anni scolastici e nelle graduatorie provinciali in considerazione, erano in possesso di un punteggio più elevato di quello della parte ricorrente, onerando parte ricorrente della notificazione in favore di questi della presente ordinanza, dei verbali di udienza e del ricorso introduttivo del giudizio e della memoria di costituzione di controparte entro il 31.8.2014 e rinvia all'udienza del 15.10.2014 ore 9.00.

Il Giudice

Santino Bruno



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

IL PRESIDENTE

Letti gli atti del procedimento civile promosso da Criscimanna Maria Grazia ed iscritto al n.317 / 2012 RG;

letto il ricorso contenente la richiesta ex art.150 cpc formulata dal difensore della ricorrente;

visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 17/06/2014;

ritenuto che nel caso in esame la notificazione nei modi ordinari appare sommamente difficile in ragione del rilevante numero dei destinatari e della difficoltà di identificazione dei medesimi ;

visto l'art.150 c.p.c.;

AUTORIZZA

che la notificazione del ricorso introduttivo, della memoria di costituzione e risposta e del verbale d'udienza siano eseguite per pubblici proclami mediante deposito nella Casa Comunale di Agrigento, inserimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicazione per estratto nel sito istituzionale del MIUR

Agrigento 18/06/2014

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

18/06/2014
[Firma]

[Firma]